

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017

E PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

NOTA TECNICA N. 1

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una puntuale applicazione delle presenti linee guida.

1 - Criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio

La *“legge di contabilità e finanza pubblica”* stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente, secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, concernente il *“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* ha modificato la struttura del bilancio rivedendo l'articolazione dei programmi e introducendo le *“azioni”* quali nuove unità che costituiscono un'ulteriore articolazione dei programmi. Le azioni, che in futuro potranno costituire la nuova unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione, sono introdotte inizialmente in via sperimentale a carattere conoscitivo, fermo restando il capitolo di spesa quale unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione.

Nel corso del 2016, come è noto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha effettuato una serie di interlocuzioni con i diversi ministeri al fine di individuare la suddivisione in azioni di ciascun programma di spesa, in vista dell'adozione dell'apposito DPCM, previsto dal comma 6 dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009 introdotto con il citato decreto legislativo n. 90.

Nelle more dell'adozione di tale DPCM, le amministrazioni dovranno **formulare le proprie proposte in base alla nuova struttura di programmi e azioni che viene esposta nelle schede proposte in modo integrato rispetto alla usuale articolazione in capitoli di spesa.**

Come anticipato nella presente circolare, si segnala che nel caso di riassetti organizzativi normativamente previsti potranno essere proposte modifiche alle denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte tempestivamente all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale valutazione affinché possano essere recepite nel disegno di legge di bilancio.

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 in materia di *“riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* introduce, tra le altre cose, un'importante novità stabilendo che **le previsioni pluriennali di competenza e di cassa sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza.** In attuazione di tale disposizione la scheda per l'inserimento delle proposte è articolata in modo molto innovativo affinché le previsioni di competenza e di cassa possano essere predisposte secondo il nuovo dettato normativo.

Per quanto riguarda la flessibilità di bilancio, resta confermata la facoltà prevista dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, secondo cui con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere **rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi**, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Tale facoltà risulta però ampliata dal disegno di legge AC 3828 di attuazione dell'art. 15 della legge n. 243 del 2012, ammettendo **rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione;** nelle more dell'approvazione di questo disegno di legge le amministrazioni potranno formulare

proposte di rimodulazione anche tra missioni diverse, secondo le istruzioni specificate nel paragrafo 3 della presente nota tecnica, fermo restando che le proposte medesime potranno essere prese in considerazione solo successivamente all'approvazione del provvedimento.

Lo stesso decreto legislativo n. 93 prevede, all'art. 2, la possibilità di proporre con il disegno di legge di bilancio **rimodulazioni "orizzontali" per le leggi di spesa pluriennali in conto capitale**, in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma. Per questa facoltà, che secondo il citato decreto legislativo n. 93 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017, il menzionato disegno di legge AC 3828 propone l'entrata in vigore a partire dal corrente esercizio limitatamente alla formulazione delle previsioni per il triennio 2017-2019; anche in questo caso, nelle more dell'approvazione del disegno di legge in parola, le amministrazioni potranno formulare proposte di esercizio della facoltà richiamata, secondo le istruzioni specificate nel paragrafo 3 della presente nota tecnica, fermo restando che le proposte medesime potranno essere prese in considerazione solo successivamente all'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda le previsioni di entrata si segnala la novità che a partire da quest'anno il SICOGE renderà disponibili le **schede proposte in modalità dematerializzata relative alle entrate extratributarie (titolo II) di specifica competenza di ciascuna amministrazione**. In tale ambito fanno però eccezione le **entrate finalizzate per legge** destinate ad essere riassegnate alla spesa, per le quali si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 90 del 2016 in base al quale sono iscritti in bilancio stanziamenti calcolati sulla base dell'andamento dei connessi proventi negli esercizi precedenti. Pertanto per questa fattispecie le previsioni saranno quantificate dall'ispettorato generale del bilancio e quindi non sarà possibile formulare proposte da parte delle amministrazioni.

2 - Processo di formazione del bilancio

2.1 Formulazione delle proposte di bilancio

2.1.1 Introduzione delle azioni nella scheda proposte

Per la spesa, le unità di voto parlamentare sono costituite dai “Programmi” quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle Missioni. Le proposte di bilancio per gli anni 2017-2019 dovranno quindi essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette aggregazioni.

Il titolare del centro di responsabilità amministrativa potrà realizzare l’attività propositiva attraverso la “Nuova scheda proposte formazione 2017-2019” dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme.

La novità principale è costituita dal fatto che il programma risulta articolato in azioni. Le azioni, aventi allo stato attuale carattere conoscitivo, sono quelle individuate di intesa con le amministrazioni nell’ambito del processo richiamato nel paragrafo 1 della presente nota tecnica. Nell’ambito delle schede l’unità di riferimento per la formulazione delle proposte rimane il capitolo di spesa; i capitoli esposti nelle schede proposte sono adeguati rispetto all’attività effettuata con le amministrazioni per l’individuazione delle azioni, pertanto ciascun capitolo di spesa è attribuito nella sua interezza solo ad un’unica azione. Laddove vi fosse la necessità di associare diversamente i capitoli alle azioni già individuate, si conferma che un capitolo di spesa potrà essere attribuito interamente ad una unica azione e quindi, ove occorresse, si dovranno istituire eventuali nuovi capitoli per assicurare il rispetto di questo principio.

Come sottolineato in circolare (al paragrafo 2.4.1), la struttura in Programmi e Azioni resa disponibile sul SICOGE per la formulazione delle proposte è quella condivisa con le amministrazioni. Pertanto, solo in via eccezionale, se adeguatamente motivata, potranno essere proposte modifiche all’elenco dei Programmi e delle azioni già condiviso, compresa anche la semplice ridenominazione degli stessi, fermo restando la possibilità di associare diversamente i capitoli alle azioni già individuate.

Tramite le funzionalità del SICOGE, gli importi finanziari associati alle azioni in base alla legislazione vigente possono essere modificati per effetto delle proposte formulate, come sempre, con riferimento ai capitoli di spesa associati alle azioni stesse. Eventuali proposte di modifica dell’elenco dei programmi e delle azioni o di diversa associazione dei capitoli alle azioni devono essere tempestivamente comunicate e sottoposte al competente ufficio dell’Ispettorato generale del bilancio, per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio, entro e non oltre il **18 luglio 2016**, al fine di una loro puntuale valutazione.

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le previsioni iniziali del bilancio 2016 approvato dal Parlamento ed il relativo bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (classificazione economica, etc.). Si precisa che l’attributo rimodulabile/non rimodulabile non è più esposto in quanto tale distinzione è stata abrogata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

2.1.2 Cronoprogramma e nuove funzionalità di SICOGE per le schede proposte

Come anticipato nel paragrafo 1 della presente nota tecnica, oltre all'introduzione delle azioni, la scheda proposte risulta molto innovata e più articolata in conseguenza della introduzione del Cronoprogramma quale strumento per la formulazione delle previsioni di competenza e di cassa.

Di fatto su SICOGE sarà a disposizione un nuovo modulo nella Home page denominato "Bilancio Formazione" che permetterà l'inserimento della "Scheda Proposte", all'interno della macrofunzione "Formazione capitoli di spesa"; detta scheda riporterà automaticamente dati provenienti dal Cronoprogramma utilizzato durante la gestione e sarà a disposizione dell'utente per richiedere lo stanziamento di competenza e di cassa, per il triennio di formazione. Di conseguenza le funzionalità "Formazione/Assestamento", all'interno della Contabilità finanziaria, non dovranno più essere utilizzate.

Le amministrazioni, prima di procedere alla formulazione della Scheda Proposte, dovranno verificare e aggiornare su SICOGE il Cronoprogramma utilizzando per la gestione del corrente esercizio 2016, completando le previsioni di cassa su tutti i capitoli/pg.

In particolare l'Amministrazione dovrà programmare la spesa di tutte le risorse assegnate in competenza nel triennio e inoltre completare le previsioni di cassa su tutti gli impegni già assunti oltre che sul Programmato Non Impegnato (PNI). Infine, per ogni capitolo/pg, potrà ulteriormente dichiarare eventuali perenzioni o economie che si presume vengano generate alla fine dell'esercizio in gestione.

A tal proposito sono state implementate alcune funzionalità del Cronoprogramma che verranno specificate in una apposita comunicazione agli utenti.

Una volta verificato e aggiornato su SICOGE il Cronoprogramma relativo al corrente esercizio 2016, l'amministrazione troverà già preimpostati nella nuova Scheda Proposte per il triennio di formazione i seguenti dati:

- gli importi relativi ai residui presunti, alle previsioni di cassa sui residui presunti, come risultano dal Cronoprogramma in gestione;
- gli importi relativi alla competenza derivante dagli impegni futuri già assunti e le previsioni di cassa per i pagamenti sugli impegni futuri, così come risultano dal Cronoprogramma in gestione.

La Scheda Proposte in sede di formazione riporterà i dati organizzati secondo il seguente schema:

	PREVISIONI SULLA SCHEDA PROPOSTE	2017	2018	2019
A	Consistenza dei residui presunti provenienti dalle gestioni precedenti	X	X	X
B	Cassa per i pagamenti in conto residui presunti provenienti dalle gestioni precedenti	X	X	X
C	Competenza	?	?	?
	▪ di cui derivante da impegni futuri	Y	Y	Y
D	Cassa per i pagamenti su impegni in conto competenza	?	?	?
	▪ di cui per i pagamenti da impegni futuri	Y	Y	Y
E	Cassa per i pagamenti dei residui che si prevede si genereranno a valere sulla nuova competenza	N.A.	?	?
F	Cassa Totale (B+D+E)			

Legenda

Importi X = precompilati dal sistema in base a quanto previsto nel Cronoprogramma in gestione

Importi Y = precompilati dal sistema totalizzando gli impegni futuri

Importi ? = importi da inserire a cura dell'amministrazione in fase di compilazione scheda proposte.

N.A.: = non si applica

Di seguito si riporta nel dettaglio l'illustrazione dei campi oggetto della compilazione:

A – Consistenza dei residui presunti provenienti dalle gestioni precedenti. Il dato è precompilato da quanto previsto nel cronoprogramma e per modificarlo è necessario intervenire variando le previsioni di pagamento sul cronoprogramma in gestione:

- Per il 2017 l'importo consiste nel rimasto da pagare sugli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2017 e sul PNI del 2016
- Per il 2018 l'importo consiste nella differenza tra il residuo presunto del 2017 e le previsioni di pagamento del 2017
- Per il 2019 l'importo consiste nella differenza tra il residuo presunto del 2018 e le previsioni di pagamento del 2018

B – Cassa per i pagamenti in conto residui presunti provenienti dalle gestioni precedenti. Il dato è precompilato da quanto previsto nel cronoprogramma e per modificarlo è necessario intervenire variando le previsioni di pagamento sul cronoprogramma in gestione:

- Per il 2017 l'importo consiste nella previsione di pagamento effettuata sugli impegni assunti negli esercizi antecedenti il 2017 e sul PNI del 2016
- Per il 2018 l'importo consiste nella previsione di pagamento effettuata sugli impegni assunti negli esercizi antecedenti il 2017 e sul PNI del 2016
- Per il 2019 l'importo consiste nella previsione di pagamento effettuata sugli impegni assunti negli esercizi antecedenti il 2017 e sul PNI del 2016

C – Previsioni di competenza. Il dato deve essere compilato dall'utente nella lavorazione della scheda proposte sul triennio di formazione. Il sistema evidenzia l'importo necessario a coprire la competenza relativa agli impegni futuri.

D – Previsioni di cassa. Il dato deve essere compilato dall'utente nella lavorazione della scheda proposte sul triennio di formazione. Il sistema evidenzia l'importo necessario a coprire la cassa relativa agli impegni futuri.

E – Previsioni di cassa. Il dato consiste nella previsione della cassa necessaria per i pagamenti dei residui che si prevede si genereranno sugli impegni assunti in conto competenza.

F – Previsioni di cassa totali. Il dato viene calcolato dal sistema in base a quanto compilato dall'utente nella lavorazione della scheda proposte sul triennio di formazione.

Come di consueto l'amministrazione, per ogni capitolo/pg, compilerà la proposta di stanziamento di competenza indicando l'importo sull'autorizzazione di spesa. Il sistema effettuerà i controlli sugli oneri dell'autorizzazione verificando la disponibilità residua. Le previsioni dei residui e della cassa saranno compilate per capitolo/pg. Sarà inibita la possibilità di inserire proposte per quelle autorizzazioni di spesa oggetto di assegnazione di stanziamenti in attuazione della stabilizzazione delle riassegnazioni di entrata effettuata con la legge di bilancio 2016-2018; per maggiori dettagli si rinvia al successivo

paragrafo 2.2 della presente Nota tecnica n. 1.

L'amministrazione dovrà motivare sia gli importi riportati nella scheda proposte, sia le eventuali istituzioni di nuovi capitoli/pg, soppressioni o modifiche anagrafiche. Le suddette motivazioni saranno inserite in appositi campi note.

Si fa presente che il completamento del Cronoprogramma è propedeutico alla compilazione delle Schede proposte; pertanto, non sarà possibile firmare le dette schede senza aver provveduto a tale attività.

Le nuove funzionalità di SICOGE, come di consueto, saranno supportate dal Manuale Utente disponibile nella documentazione del Sistema.

2.1.3 Calendario

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le nuove funzioni del sistema SICOGE sopra richiamate.

Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione e programma.

Le schede saranno disponibili **a partire dal 27 giugno** attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio le richiamate schede **entro il 18 luglio**. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare **entro il 27 luglio** le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le proposte delle Amministrazioni. Per le spese di personale si rinvia a quanto indicato nell'ultimo paragrafo relativo al calendario degli adempimenti.

La validazione presuppone una attenta valutazione delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici centrali del bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da loro ritenuti congrui. Ultime le valutazioni di competenza e comunque, improrogabilmente, entro la data già indicata del **25 luglio**, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale del bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle proposte.

Le Amministrazioni dovranno restituire entro la data del **18 luglio** anche le proposte concernenti l'eventuale ricorso alle varie facoltà di flessibilità di cui al successivo paragrafo 3 della presente nota tecnica

2.2 Criteri di definizione delle proposte di entrate

I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla comunicazione delle proposte delle **entrate extratributarie (titolo II)** gestite dalle singole Amministrazioni, a partire da quest'anno il SICOGE renderà disponibili le schede proposte in modalità dematerializzata. Pertanto, ai fini della formazione

2017 - 2019 le Amministrazioni potranno formulare le proposte contabili ed inviarle in via telematica anche per i capitoli e gli articoli di entrata afferenti al solo Titolo II, Entrate Extra-Tributarie, di propria competenza. Le nuove schede relative a tale tipologia di entrate saranno lavorabili mediante le apposite funzioni del menù di SICOGE: "Bilancio formazione" – "Formazione capitoli di entrata". Il processo di lavorazione è analogo alle schede relative ai capitoli di spesa. Pertanto, dopo la relativa compilazione, dette schede dovranno essere firmate ed inviate agli Uffici Centrali del Bilancio entro la data del **18 luglio**.

Per quanto riguarda, invece, le entrate diverse da quelle non tributarie (Titolo II), gli UCB gestiranno con le usuali modalità eventuali proposte riguardanti i capitoli/articoli che afferiscono ai CDR di propria competenza. Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica all'Ufficio VI dell'Ispettorato generale del bilancio le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

Nell'ambito delle entrate extratributarie non potranno essere oggetto di proposta i capitoli/articoli di entrata in cui affluiscono risorse da riassegnare alla spesa relative ad **entrate finalizzate per legge** che, con la legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono state già oggetto di stabilizzazione come indicato nel paragrafo 2.4.2 della circolare. Pertanto per i capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata - e corrispondenti capitoli/piani di gestione/piani di formazione degli stati di previsione della spesa - di cui all'elenco allegato alla circolare RGS n. 1 del 19 gennaio 2016 ("Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa di alcune entrate di scopo, ai sensi della normativa vigente") sul SICOGE sarà inibita alle Amministrazioni la possibilità di formulare proposte di previsioni per il triennio 2017-2019. Per questa fattispecie, le previsioni saranno quantificate dall'Ispettorato generale del bilancio e non sarà possibile formulare proposte da parte delle Amministrazioni. In questo caso le previsioni saranno formulate secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 90 del 2016 il quale stabilisce che al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre.

Eventuali nuove proposte di stabilizzazione in bilancio di importi corrispondenti a quote di ulteriori e diversi proventi rispetto a quelli già stabilizzati con la legge di bilancio 2016-2018, che si prevede di incassare nel prossimo esercizio per le entrate finalizzate per legge e per le quali si renda necessaria garantire la piena operatività delle Amministrazioni già dall'inizio dell'anno 2017, possono essere formulate esclusivamente compilando, a cura dell'Amministrazione, l'apposito prospetto excel allegato alla presente Nota tecnica n.1, senza effettuare alcun corrispondente inserimento sul sistema SICOGE. I criteri per la formulazione di tali eventuali nuove proposte sono gli stessi di cui alla citata circolare RGS n. 1 del 19 gennaio 2016.

Le informazioni da fornire mediante l'apposito foglio excel sono le seguenti:

- Normativa/autorizzazione che prevede entrate riassegnabili
- Capitolo di spesa
- Piano gestionale

- Capitolo di entrata
- Articolo
- Proposta importo da stabilizzare (previsione di competenza = previsione di cassa)
 - 2017
 - 2018
 - 2019
- "Note: elementi per la valutazione quali: una sintesi della normativa, il carattere permanente o temporaneo della norma, la frequenza di utilizzo della riassegnazione in corso d'anno, etc."

Solo in seguito al positivo assenso e sulla base del corretto inserimento dei dati riportati nel prospetto allegato si procederà all'inserimento delle proposte di stanziamento sia per i capitoli di entrata che per i correlati capitoli di spesa.

Dovrà pervenire per ciascuna Amministrazione un unico file excel contenente tutte le eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrata. Tale unico file dovrà essere trasmesso all'Ispettorato generale del bilancio, indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio entro e non oltre il **27 luglio 2016**.

Le previsioni delle **entrate tributarie** (titolo I) dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione dell'ammontare delle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Autonomie speciali, è necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile ad introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa per i quali le previsioni dovranno essere in linea con quelle formulate nei corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta). Le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso della gestione, fatta eccezione per quelle già stabilizzate, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli dovranno, quindi, essere identificati "per memoria".

Gli Uffici centrali del bilancio, una volta validate le proposte ricevute per il tramite del Sicoge (Titolo II) e ultimati gli inserimenti nel sistema informativo dei dati relativi alle proposte formulate dalle Amministrazioni (altri titoli dell'entrata), invieranno, entro la data già indicata per la spesa del **25 luglio**, all'Ispettorato generale del bilancio – ufficio VI, le schede cartacee.

3.1 Leggi pluriennali di spesa in conto capitale e rimodulazione orizzontale

L'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, concernente "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" innova il comma 1 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con il nuovo comma 1 per le leggi di spesa pluriennali e quelle permanenti in conto capitale, le amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare. Ciò avviene attraverso lo strumento della **rimodulazione "orizzontale" degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge, utilizzando a tale scopo in sede di previsione il Cronoprogramma dei pagamenti**, così come introdotto dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 93.

E' opportuno evidenziare, in proposito, che, per quanto riguarda in particolare le leggi di spesa pluriennali in conto capitale, le autorizzazioni in ordine al quale è esercitabile la facoltà di cui al suddetto novellato comma 1 è individuato con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale oggetto di monitoraggio e di rendicontazione ai fini dell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 bis della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni; si tratta cioè delle autorizzazioni oggetto di rilevazione annuale da parte della Ragioneria generale dello Stato, per le quali l'ultima rilevazione è stata disciplinata con la Circolare RGS del 2 marzo 2016, n. 9, alla quale si rinvia per la definizione di autorizzazione pluriennale di spesa in conto capitale.

Sono esclusi dall'applicazione della facoltà in questione i fondi da ripartire.

Si ricorda, come messo in evidenza in precedenza nel paragrafo 1 della presente nota tecnica, che la norma sopra richiamata entra in vigore dal 1° gennaio 2017; tuttavia il citato disegno di legge AC 3828 propone l'entrata in vigore a partire dal corrente esercizio limitatamente alla formulazione delle previsioni per il triennio 2017-2019; pertanto, nelle more dell'approvazione del disegno di legge in parola, le amministrazioni potranno formulare proposte di esercizio della facoltà richiamata, secondo le istruzioni di seguito specificate, fermo restando che le proposte medesime potranno essere prese in considerazione solo successivamente all'approvazione del provvedimento.

Il menzionato articolo 2 del decreto legislativo n. 93 del 2016, prevede che in apposito allegato al disegno di legge di bilancio venga data evidenza delle rimodulazioni proposte e delle reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi alla legge di bilancio delle somme stanziare e non impegnate. Per tanto eventuali proposte di esercizio delle facoltà sopra descritte dovranno essere comunicate secondo le modalità di seguito specificate.

Per le autorizzazioni di spesa per cui ricorrano le circostanze sopra descritte e si intenda esercitare la facoltà menzionata dovranno essere fornite, mediante apposito file Excel allegato alla presente Nota

tecnica, le seguenti informazioni:

Rimodulazioni orizzontali degli stanziamenti di competenza (art. 30, comma 1, L. 196/2009 come modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 93/2016)
Informazioni da fornire mediante l'apposito foglio Excel
<ul style="list-style-type: none">• Estremi dell'autorizzazione (Norma, anno norma, articolo, comma, etc.)• Anno inizio• Anno fine• Stato di previsione• Capitolo di spesa• Piano gestionale• Somme totalmente non impegnate a consuntivo 2015• Esercizio finanziario con riferimento al quale si riducono gli stanziamenti• Importo della riduzione degli stanziamenti• Esercizio finanziario con riferimento al quale si opera il corrispondente incremento compensativo degli stanziamenti• Importo dell'incremento degli stanziamenti

Dovrà pervenire per ciascuna amministrazione un unico file Excel contenente tutte le proposte relative alla facoltà in questione. Tale unico file dovrà essere trasmesso all'Ispettorato generale del bilancio, indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio entro e non oltre il **27 luglio 2016**.

3.2 Rimodulazioni verticali e orizzontali tra fattori legislativi

Come anticipato nel paragrafo 1 della presente nota tecnica, resta confermata la facoltà prevista dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, secondo cui con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere **rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi** (cosiddette rimodulazioni "verticali"), nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Al fine di esercitare tale facoltà si conferma la disponibilità di un'apposita funzionalità sul SICOGE che permette, in particolare, di formulare proposte di rimodulazioni compensative all'interno di ciascun C.d.R.; pertanto, come nel decorso esercizio, le proposte di rimodulazione che trovano compensazione all'interno di uno stesso C.D.R. dovranno essere formulate direttamente sul SICOGE, utilizzando le apposite funzionalità.

Invece, eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra C.D.R. differenti dovranno essere formulate utilizzando i file Excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati files sono predisposti per "Missione" e "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Va ricordato che la menzionata facoltà di rimodulazione risulta ampliata dal disegno di legge AC 3828 di attuazione dell'art. 15 della legge n. 243 del 2012, ammettendo **rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione**; nelle more dell'approvazione di questo disegno di legge le

amministrazioni potranno formulare proposte di rimodulazione anche tra missioni diverse, fermo restando che le proposte medesime potranno essere prese in considerazione solo successivamente all'approvazione del provvedimento.

Pertanto i medesimi file Excel predisposti per la formulazione di proposte di rimodulazioni all'interno di una stessa missione che trovano compensazione tra C.D.R. differenti, possono essere utilizzati anche per proporre rimodulazioni tra missioni diverse sia che esse trovino compensazione nell'ambito dello stesso C.D.R. sia che trovino compensazione tra C.D.R. differenti.

Le proposte formulate sui suddetti file Excel dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio per il tramite dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento e alla formulazione delle proposte medesime organizzate per "Missione" e "Programma". Dovrà pervenire per ciascuna amministrazione un unico file Excel contenente tutte le proposte relative alle facoltà in questione.

La facoltà di proporre rimodulazioni "orizzontali", originariamente introdotta in via sperimentale dall'articolo 6, comma 16 del DL 95/2012, trova conferma anche nel rinnovato quadro normativo di cui al più volte citato AC3828: si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di fattore legislativo e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento. Nelle more dell'approvazione del menzionato A.C. 3828, nei suddetti file Excel sarà possibile formulare proposte anche di rimodulazione orizzontale per tali autorizzazioni di spesa.

Per ulteriori dettagli e istruzioni sulle rimodulazioni verticali e orizzontali si rinvia alle indicazioni fornite alle Amministrazioni con la Circolare RGS del 17 luglio 2013, n. 32.

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it entro e non oltre il **27 luglio 2016**.

4 Adempimenti particolari

4.1 Spese di personale

4.1.1 Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per il triennio 2017-2019

Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2017-2019 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si riepilogano, nella seguente tabella, le disposizioni da applicare.

PERCENTUALI DI TURN OVER VIGENTI					
Amministrazioni	RIFERIMENTO NORMATIVO	2017		2018 a decorrere	
Ministeri e PCM (*)	Art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 90/2014 e art. 1, comma 227, della L. n. 208/2015	dirigenti	non dirigenti	dirigenti	non dirigenti
		80%	25%	100%	25%
Corpi di Polizia (**)	Art. 66, comma 9/bis, del D.L. n. 112 del 2008 e art. 1, comma 464, L. n. 147/2013	100%		100%	
Vigili del fuoco (**)	Art. 66, comma 9/bis, del D.L. n. 112 del 2008 e art. 1, comma 464, L. n. 147/2013	100%		100%	
Carriera diplomatica (*)	Art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 90/2014	80%		100%	
Carriera prefettizia (*)	Art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 90/2014	80%		100%	
Carriera penitenziaria (*)	Art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 90/2014	80%		100%	
(*) Le percentuali indicate si riferiscono solo alle risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente e non al numero delle unità cessate					
(**) Le percentuali indicate si riferiscono sia alle risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente che al numero delle unità cessate					

Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, le assunzioni di personale sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Si ricorda, altresì, che, a decorrere dal budget 2014 (cessazioni anno 2013), è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore

a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Corre l'obbligo di segnalare, inoltre, che il dl n. 101/2013, convertito con modificazioni con legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'art. 2, comma 1, lett. b), nel sostituire il comma 7, dell'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto che "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

Per gli aspetti operativi in materia di assunzioni si rinvia alla circolare n. 11786 del 22/02/2011 del Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In ordine al riassorbimento del personale in soprannumero, si segnala che l'art. 2, comma 1, del dl n. 101/2013, ha introdotto alcune modifiche all'art. 2, comma 11, del dl n. 95/2012, prevedendo che, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) del predetto art. 2, comma 11.

Restano ferme le disposizioni relative ad alcune categorie di personale; in particolare:

per il personale delle forze armate, si applica la speciale disciplina di settore che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 584 del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, (come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, legge di Stabilità 2015), nonché di quelle operate dal DPCM 11 gennaio 2013 e dal DPR 12 febbraio 2013, n. 29.

in riferimento all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, trova applicazione l'art. 7, comma 6 del dl n. 101/2013 e l'art. 3, comma 6 del dl n. 90/2014. Il citato art. 7, comma 6, stabilisce che "le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenuto conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà". Inoltre, nella RT allegata al citato dl n. 101/2013, in riferimento all'art. 7, comma 6, è stato precisato che "l'impianto normativo è volto a garantire la funzione sociale delle assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette, specificando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assumere tali categorie anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà. La relativa disciplina viene contestualmente aggiornata rendendola più aderente alla vigente normativa, anche alla luce di quanto previsto dai recenti interventi di contenimento delle dotazioni organiche, prevedendo di calcolare le quote d'obbligo in coerenza con gli assetti venutisi a determinare a seguito delle predette riduzioni e, quindi, al netto di eventuali situazioni soprannumerarie". Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del dl n. 90/2014, i limiti di cui al medesimo

articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

per il personale scolastico si applica l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, l'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la legge 13 luglio 2015, n. 107, l'art. 1, commi 217, 218, 223 e 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 1-ter, 1-quater, 1-sexies, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito nella legge 26 maggio 2016, n. 89. In particolare per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, le dotazioni organiche del personale, educativo ed ATA non dovranno superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'a. s. 2011/2012 in applicazione dell' articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell' articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 assicurando in ogni caso, in ragione d'anno, la quota delle economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 del menzionato articolo 64.

In particolare, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 per il personale docente viene introdotto l'organico dell'autonomia, con valenza triennale, ripartito per ambiti territoriali; tale organico comprende l'organico di diritto (inclusivo dell'organico su posti comuni e su posti di sostegno) e l'organico del potenziamento (art. 1, commi 5, 63 e 68, della Legge 13 luglio 2015, n. 107) .

Ai fini dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la dotazione organica complessiva è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'organico dell'autonomia ha trovato attuazione con il piano di assunzionale straordinario di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 13 luglio 2015, n. 107, i cui effetti si sono esplicitati entro l'anno 2015.

Nel corso dell'anno scolastico 2016/17 potrebbe essere costituito un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia. Tale organico potrebbe essere definito con decreto interministeriale tra MIUR e MEF ed attuato nell'ambito delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del MIUR fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 5 agosto 2008, n. 133. (art. 1, comma 69 della Legge 13 luglio 2015, n. 107).

Occorre inoltre dare applicazione dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che prevede economie di spesa per minor fabbisogno di supplenti pari a 10 mln di euro.

Inoltre, si rammenta che non è stato adottato l'accordo previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c, del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con la legge 8 novembre 2013 n. 128. Pertanto a legislazione vigente anche per gli aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018, alle istituzioni scolastiche

ed educative autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per comuni montani, piccole isole etc.) non potranno essere assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) se non, rispettivamente, in reggenza o in comune con altre istituzioni scolastiche.

Occorrerebbe ancora tener conto, nelle previsioni finanziarie di che trattasi, delle prescrizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Le disposizioni sopra illustrate dovrebbero comportare:

un minor fabbisogno di supplenti docenti ed ATA a seguito dell'utilizzo di docenti in esubero, nonché della razionalizzazione delle condizioni di collocamento in posizione di esonero e semiesonero dall'insegnamento, per il passaggio di docenti inidonei alle mansioni del personale ATA, nonché per una ulteriore riduzione dei comandi presso il MIUR e gli USR con rientro del personale ai ruoli scolastici;

un effetto neutro per quanto riguarda i comandi presso il MAECI, considerato che la possibilità riconosciuta dall'art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 di concedere il trattenimento in servizio al personale scolastico che svolge particolari attività all'estero è compensato dalle corrispondenti minori assunzioni dal piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 95 della Legge 13 luglio 2015;

l'istituzione di un fondo denominato "Fondo la buona scuola", per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica con stanziamenti a partire dall'anno 2015 fino al 2022 variabili e fissi dal 2023. La dotazione per il 2017 è di 104,043 mln di euro, per il 2018 di 69.903 mln di euro e per il 2019 di 47,053 mln di euro;

la riduzione nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per assegni di sede del personale scolastico all'estero (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 320 dell'art. 1);

la limitazione degli esoneri totali dell'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, misura cui è collegato un risparmio lordo per il bilancio MIUR pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 328 dell'art.1);

l'abrogazione della norma che riconosce ai professori, collaboratori del dirigente scolastico, la possibilità di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento, prevedendo risparmi di circa di circa 102 milioni di euro a decorrere dal 2016 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 329 dell'art. 1);

il posticipo all'a. s. 2017/2018, anziché all'a. s. 2016/2017, dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, che consentono il comando di personale scolastico in taluni enti ed associazioni, con la previsione di un onere 1,7 milioni di euro per il 2016 e 3,4 milioni di euro per il 2017 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 223 dell'art. 1);

il generale divieto di comando del personale scolastico, tranne ben determinate eccezioni, misura cui sono commisurati risparmi di spesa per 41 milioni di euro dal 2016 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 331 dell'art. 1);

l'abrogazione dell'istituto della supplenza breve per talune categorie di personale ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici) e limitazione dello stesso per talaltre (collaboratori scolastici), con economie di spesa previste in 64 milioni di euro dal 2016 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 332 dell'art. 1);

la mancata sostituzione, per il primo giorno di assenza, con supplenti brevi e saltuari dei docenti che si assentino dal servizio, alla quale viene ascritto un risparmio lordo di 135 milioni di euro a decorrere dal

2016 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 333 dell'art.1);

la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali, con conseguenti previste economie di 50,77 milioni di euro a decorrere dal 2016 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, comma 334 dell'art.1).

Inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, , ai fini delle previsioni di spesa, si dovrà considerare che le istituzioni scolastiche, ove i servizi ausiliari siano esternalizzati, dovranno accantonare un numero di posti di collaboratore scolastico non inferiore a quello dell'a.s. 2012/13, pari complessivamente a 11.851.

Con riferimento in generale alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 in materia di dotazioni organiche dirigenziali si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 219, e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) il quale ha previsto l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 al contempo prevedendo alcune esclusioni. Al riguardo, si fa inoltre presente che il richiamato articolo 1 al comma 220 ha altresì previsto una ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali.

Con riferimento al lavoro flessibile si segnala, poi, che con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183 (meglio conosciuta come "Jobs act") è stata dettata una disciplina organica dei contratti di lavoro riferita a: 1) lavoro a orario ridotto e flessibile, nelle figure del lavoro a tempo parziale e del lavoro intermittente; 2) lavoro a tempo determinato; 3) somministrazione di lavoro; 4) apprendistato; 5) lavoro accessorio. Va inoltre evidenziato che con l'articolo 2, comma 4, del citato provvedimento il legislatore ha espressamente previsto, a far data dal 1° gennaio 2017, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personale, e continuative. L'articolo 52 prevede inoltre il superamento del contratto a progetto. Si fa infine presente che l'articolo 55 del provvedimento in parola ha previsto l'abrogazione di un insieme di disposizioni tra le quali si segnala il Decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, al contempo confermando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010, n. 78.

4.1.2 Criteri per la compilazione degli "Allegati delle spese di personale"

La rilevazione degli "Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO, ai fini della quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale, sarà riferita al triennio 2017-2019.

In materia di indennità di vacanza contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 452, della legge di stabilità 2014 e delle modifiche apportate a tale norma dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) occorre far riferimento ai valori in vigore dal 1° luglio 2010 anche per il triennio contrattuale 2016-2018 (ovvero a decorrere dal 2016), in attesa che i relativi contratti assorbano tale elemento della retribuzione nelle pertinenti voci stipendiali. Inoltre, considerato quanto stabilito dall'articolo 47-bis, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 in materia di anticipazione dei benefici complessivi da attribuirsi con i successivi rinnovi contrattuali, l'eventuale ulteriore indennità di vacanza contrattuale da corrispondere al personale dal 2019, con riferimento al triennio contrattuale 2019-2021, non trova a legislazione vigente copertura finanziaria e, pertanto, non viene considerata per l'anno 2019.

Per quanto riguarda i restanti parametri retributivi, sebbene la legge di stabilità 2016 abbia stanziato

apposite risorse (300 mln di euro a decorrere dal 2016) per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato, per l'aggiornamento degli stessi occorrerà attendere la definizione dei relativi contratti collettivi nazionali. Pertanto si prevede quanto segue per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019:

per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001 nonché per il personale contrattualizzato di cui all'articolo 3 del citato decreto, vengono mantenuti invariati i parametri retributivi previsti per il 2016 in attesa della definizione dei contratti collettivi nazionali e dei provvedimenti di concertazione relativi al triennio 2016-2018;

per il restante personale in regime di diritto pubblico, ad eccezione del personale di magistratura, vengono mantenuti invariati i parametri retributivi previsti per il 2016 in attesa di eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L. 23/12/1998 n.448;

per il personale di magistratura vengono mantenuti invariati;

i parametri retributivi previsti per l'anno 2016 in attesa di eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19/2/1981 n. 27 e dell'articolo 24, comma 4, della L. 23/12/1998 n.448.

In materia di trattamento retributivo si richiamano anche le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, concernenti la riduzione, a decorrere dal 1° maggio 2014, a 240.000 euro annui complessivi lordo dipendente del tetto retributivo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nella Nota operativa (Istruzioni – Spese di Personale 2016-2018 2017-2019) che verrà pubblicata nell'area SICO del portale della RGS.

Gli stanziamenti, come di consueto, saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i parametri retributivi precaricati, definiti sulla base delle predette indicazioni, per gli anni persona acquisiti secondo le modalità di seguito illustrate.

Per tutto il personale, sia quello cui si applica il contratto Ministeri, sia per quello cui si applicano tutti gli altri contratti o in regime di diritto pubblico, l'inserimento degli anni persona avverrà sul sistema CONTECO (cfr. Nota tecnica n. 3) che provvederà poi al loro trasferimento in SICO.

Per la formulazione delle previsioni per le spese di personale degli anni 2017-2019 relative al solo contratto Ministeri prosegue la sperimentazione iniziata lo scorso anno che viene però attuata con modalità differenti secondo quanto di seguito indicato

4.1.3. Descrizione del processo di lavorazione degli anni persona

La lavorazione degli anni persona avverrà interamente sul portale CONTECO per tutto il personale interessato dagli allegati al bilancio per le spese di personale.

Per il solo personale con il contratto relativo al comparto Ministeri su CONTECO sarà presente la visualizzazione della previsione elaborata dalla RGS degli anni persona per ciascuno anno del triennio 2017-2019 a livello di CDR, capitolo e qualifica. Tali previsioni tengono conto delle cessazioni che interverranno nel periodo ma non delle assunzioni. Queste ultime dovranno, quindi, essere considerate dalle amministrazioni ai fini della corretta individuazione degli anni persona da utilizzare per la formazione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli. In particolare le amministrazioni dovranno tener

conto di:

- assunzioni o passaggi derivanti da norme speciali (ad es. il personale delle province) non ancora realizzatesi al novembre 2015;
- anni persona per i quali sono state già ottenute le previste autorizzazioni a bandire e ad assumere e che non si sono ancora tradotte nelle assunzioni di cui al punto precedente;
- anni persona corrispondenti alle risorse da utilizzare ai fini assunzionali che potranno realisticamente tradursi in assunzioni in ciascuno degli anni del triennio secondo la vigente procedura autorizzatoria, considerando la sola frazione di anno da cui decorrerebbero le immissioni in servizio.

Negli ultimi due casi gli anni persona andranno inseriti nella qualifica “Nuovi assunti da turn over” su un solo CDR/capitolo. Poiché questa qualifica è priva di parametro stipendiale, per la corretta formazione dello stanziamento in SICO occorrerà indicare, nella colonna “Altre voci”, l’importo lordo dipendente relativo all’onere delle predette assunzioni; nel piano gestionale relativo ai contributi e nel capitolo dell’Irap andranno considerati gli importi corrispondenti a carico dell’amministrazione.

Inoltre le amministrazioni, ai fini della corretta determinazione degli anni persona, dovranno considerare:

- il personale che nella rata di dicembre 2015 non compare perché con part time verticale tutto il mese e che ha scelto di non ricevere il cedolino durante il periodo di part time;
- il personale assunto da novembre 2015 in poi eventualmente non presente nella rata di dicembre 2015;
- il personale comandato cui si applica un contratto diverso da quello Ministeri eventualmente pagato sui medesimi capitoli (ad esempio, personale degli enti locali, delle agenzie fiscali etc.).

Si specifica comunque che:

il Ministero dello sviluppo economico dovrà scorporare gli anni persona relativi al personale transitato all’Agenzia per la coesione territoriale o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il personale del Ministero degli esteri dovrà scorporare gli anni persona relativi al personale transitato all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo. Si segnala che per il Ministero del lavoro l’elaborazione RGS relativa agli anni persona non tiene conto della istituzione dell’ANPAL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; tutto il personale è quindi ancora imputato sui capitoli del Ministero.

Per il personale appartenente ai restanti comparti di contrattazione o in regime di diritto pubblico il processo di lavorazione resta invece immutato dagli anni precedenti.

L’apertura della rilevazione in SICO avverrà successivamente al caricamento dei valori degli anni persona trasmessi da CONTECO, come meglio specificato nella Nota tecnica n. 3.

4.1.4. Descrizione del processo di stima degli anni persona da parte di RGS

Il processo di stima degli anni persona da parte di RGS, da integrare a cura delle amministrazioni nei termini sopra descritti, si basa sui dati inviati da NoiPA e dal sistema che era in uso presso il Ministero della Difesa, relativi al pagamento delle competenze fisse ed accessorie. Da tali dati è infatti possibile ricavare, per ciascun dipendente, tutte le informazioni necessarie al riguardo.

Ai fini dell'elaborazione sono stati considerati tutti i dipendenti con qualifiche appartenenti al comparto del Ministero ai quali, in ciascun mese degli anni 2012-2015, sono stati corrisposti emolumenti riconducibili alla voce "stipendio". Per ogni Stato di previsione e per fascia di età è stata calcolata la media, sui quattro anni considerati, dell'incidenza percentuale delle cessazioni verificatesi nel predetto quadriennio. Sulla base di tale media sono state stimate le cessazioni previste per ciascun anno del triennio 2017-2019.

4.1.5. Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione

Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che per gli anni 2017, 2018 e 2019 gli importi da quantificare terranno conto delle risorse storiche individuate negli anni pregressi, in conformità alle vigenti norme contrattuali, nonché delle limitazioni previste dalle norme recate in materia dall'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015.

Tale previsione dispone che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa alle amministrazioni un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali.

4.1.6. Indicazioni relative agli adempimenti relativi agli aspetti gestionali del personale

Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli aspetti gestionali, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2017.

A tal fine, le Amministrazioni che si avvalgono del sistema Noi PA per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno rese disponibili dal sistema Noi PA, alla suddetta associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.

A tale proposito si precisa che le funzionalità in questione, consentono ai responsabili delle amministrazioni di attribuire ogni struttura, sia essa centrale che periferica, al relativo Centro di Responsabilità e, di conseguenza, ciascun dipendente al corretto centro di costo. In particolare, quest'ultima associazione, laddove non effettuabile in modalità automatica, dovrà essere curata direttamente dal responsabile della struttura presso la quale i dipendenti prestano servizio. La corretta associazione tra dipendente e centro di costo da parte degli utenti delle amministrazioni abilitati ad operare sul sistema Noi PA nonché i tempestivi aggiornamenti nei casi di variazione delle associazioni medesime assumono particolare rilievo ai fini della rilevazione dei costi effettuata tramite il sistema di

contabilità economica analitica, le cui risultanze, come stabilito dall'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, costituiscono allegati ai documenti di bilancio.

Si rammenta infine che, per una corretta imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e destinazione siano gestite dal sistema Noi PA, dovrà essere a carico dell'Amministrazione di destinazione, così come indicato nel paragrafo 4.1.3.

Si conferma la competenza dell'Amministrazione di provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra quelle aderenti al suddetto sistema Noi PA, e sia nell'impossibilità di provvedere direttamente alla liquidazione dei pagamenti.

Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la richiesta di rimborso delle somme corrisposte.

4.2 Fondo opere e fondo progetti

Il comma 8 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di programmazione e valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. In particolare tale D.Lgs, al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, prevede che ogni Ministero predisponga un Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) che includa e renda coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di rispettiva competenza;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

In tale ambito, il decreto stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 dispone inoltre che: *“Ai fini della gestione, per ciascuna*

Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.»

Al fine di aggiornare le informazioni relative al Fondo Opere e al Fondo Progetti si dovranno svolgere le seguenti attività secondo le modalità e i criteri di seguito specificati:

- 1) *Confermare le informazioni comunicate lo scorso anno, aggiornando le previsioni al triennio 2017-2019;*
- 2) *Comunicare, ove ne ricorressero i presupposti:*
 - le nuove autorizzazioni che finanziano opere pubbliche individuando i capitoli e i piani gestionali su cui sono stanziati le risorse distinguendo, quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle pubbliche;
 - le autorizzazioni per le quali sono venute meno le caratteristiche per rientrare nel Fondo opere o nel Fondo progetti, dandone dettagliata motivazione.

A tal fine si sottolinea che si intendono “opere pubbliche” quelle definite tali in base al comma 8 dell'articolo 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163¹.

Nel caso di piani di gestione omogenei, ossia tali che ciascuno di essi include risorse finanziarie finalizzate esclusivamente alla progettazione oppure alla realizzazione di opere pubbliche, i piani gestionali stessi vengono univocamente e interamente attribuiti, a seconda dei casi, al fondo progetti oppure al fondo opere.

Nel caso invece di piani di gestione eterogenei, ossia tali da includere al tempo stesso sia risorse destinate alla progettazione sia alla realizzazione di opere pubbliche, occorre provvedere alla istituzione di due nuovi piani di gestione – uno per gli stanziamenti relativi alla progettazione delle opere uno per gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere – nonché alla cessazione del preesistente piano di gestione eterogeneo.

Indipendentemente dalla omogeneità o eterogeneità dei piani di gestione preesistenti, ai fini della distinzione delle risorse finanziarie dedicate alla progettazione ovvero alla realizzazione delle opere pubbliche si ricorda che:

- in base al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, l'opera pubblica, previa assegnazione del codice unico di progetto (CUP) è ammessa al finanziamento del **Fondo progetti** per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

¹ I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- in base al comma 5 dello stesso articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, le opere pubbliche sono ammesse al finanziamento a valere sul **Fondo opere** dopo l'approvazione della progettazione definitiva ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La successiva figura schematizza le attività 1 e 2.

3) Comunicazione dell'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani di gestione in conto capitale al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio



A seguito delle attività 1 e 2 precedentemente descritte, le Amministrazioni comunicano, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile² all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, entro e non oltre il **27 luglio 2016**, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani di gestione costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2017-2019.

Sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

Tale allegato costituirà il riferimento per le eventuali variazioni compensative tra il Fondo Opere e il Fondo Progetti che possono essere disposte, in base alla citata norma di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e che si concretano in variazioni di bilancio tra capitoli e piani gestionali.

A tale riguardo si sottolinea che la suddetta disposizione del comma 2 dell'articolo 10 si applica anche al caso di piani di gestione afferenti distintamente al Fondo Progetti e al Fondo Opere e appartenenti al tempo stesso ad uno stesso capitolo di bilancio.

² Per comunicare le informazioni occorre utilizzare il file Excel allegato alla presente circolare denominato "Fondo Opere - Fondo Progetti" foglio "Autorizzazione nuova o conferma" duplicando, ove necessario, il prospetto contenuto nel medesimo foglio. Si precisa inoltre che sempre nello stesso file Excel è presente il foglio "Autorizzazione cancella" dove vanno registrate le informazioni relative alle autorizzazioni per le quali sono venute meno le caratteristiche per continuare a rientrare in uno dei due Fondi.



4.3 Articoli del disegno di legge

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

Con l'approvazione dell'AC 3828 sulla riforma del bilancio, potrà essere rivisto il contenuto degli articoli del disegno di legge per renderlo coerente con la stessa riforma.

4.4 Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze)

Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).

5. Appendici e allegati al bilancio dello Stato

Come evidenziato in circolare (paragrafo 3.1), a partire dal 2017, il processo di predisposizione e la composizione del disegno di legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato, che attualmente, in base a disposizioni vigenti, include varie appendici e numerosi allegati, verrà significativamente snellito (articolo 21 della legge 196 del 2009 modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 90 del 2016).

In particolare, si modificano le procedure di trasmissione al Parlamento delle cosiddette "Appendici" al Bilancio attualmente esistenti, fermi restando i contenuti dei documenti stessi.

Si tratta dell'Amministrazione degli Archivi Notarili e della Cassa Ammende e del Fondo degli Edifici di culto, i cui bilanci finora costituivano appendici degli stati di previsione rispettivamente del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno che venivano approvati dal Parlamento unitamente allo stato di previsione del Ministero interessato. Il bilancio preventivo e quello consuntivo delle menzionate amministrazioni autonome non costituiranno più una parte integrante dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Amministrazioni vigilanti, ma saranno trasmessi autonomamente, ancorché contestualmente, al Parlamento da parte delle stesse Amministrazioni autonome. In particolare, la trasmissione al Parlamento dovrà essere a cura del Ministro competente.

In attuazione di tale innovazione sono previste anche modifiche ed integrazioni alle norme previste in leggi e regolamenti che disciplinano il funzionamento amministrativo e contabile delle suddette Amministrazioni autonome.

Per una più chiara esposizione si riportano, per ciascuna amministrazione autonoma, le modifiche:

a) FONDO EDIFICI DI CULTO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto non sono più sottoposti all'approvazione del Parlamento come specifici allegati allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno ma sono approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasmessi, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti a cui viene trasmesso anche il conto consuntivo.

b) CASSA AMMENDE

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non più secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e sono approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

c) ARCHIVI NOTARILI

Il Ministero della giustizia forma il progetto del bilancio di previsione degli archivi notarili e non lo trasmette più al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in allegato a quello del Ministero, per la presentazione al Parlamento. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto, mentre il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

Nell'ottica di snellimento del processo di predisposizione e della composizione del disegno di legge di

bilancio e del Rendiconto generale dello Stato, i seguenti documenti, pur nel rispetto delle norme che ne prevedono l'emanazione e ne disciplinano il contenuto, non devono più considerarsi allegati agli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, ma quali documenti la cui presentazione annuale alle Camere avviene in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio:

- il documento del Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario non sarà più parte integrante della relativa nota preliminare e sarà sostituito da apposita relazione inviata entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 90);
- la tabella dei cambi di finanziamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale andrà pubblicata annualmente, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, sul sito web istituzionale del Ministero e non più come allegato allo stato di previsione (articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 90);
- le relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi del Ministero della difesa andranno presentate, in concomitanza con il disegno di legge di bilancio, al Parlamento dal Ministro, ma non costituiranno più un allegato allo stato di previsione (articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 90);
- la relazione sull'applicazione della normativa della circolazione in ambito internazionale e sull'attuazione della direttiva CEE e del relativo regolamento in Italia e negli Stati membri andrà presentata al Parlamento dal Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 90).

6 Bilancio degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009

L'art. 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009, così come modificato dal decreto legislativo, n. 90 del 2016, stabilisce che agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.”

La circolare RGS n. 14 del 21 aprile 2016 ha recentemente rivisitato e riorganizzato il processo di aggiornamento degli elenchi di cui alla normativa citata e di trasmissione dei conti consuntivi in parola.

In questa sede, pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della suddetta circolare, ricordando che in base all'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero vigilante, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

Ciò posto, qualora gli Enti obbligati a trasmettere il conto consuntivo dell'anno 2015, non abbiano assolto agli adempimenti richiesti entro i termini individuati, si rende necessario, da parte delle Amministrazioni vigilanti, provvedere alle conseguenti riduzioni dei corrispondenti stanziamenti, a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di spesa.

7 Calendario degli adempimenti per la formazione del bilancio di previsione

Si premette che il calendario degli adempimenti, riportato a seguire, prevede il completarsi dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio per consentire la presentazione nei tempi previsti dei documenti di bilancio.

Ciò premesso, le date del suddetto calendario degli adempimenti sono così articolate:

27 giugno: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avrà accesso al sistema SICO dal **5 al 16 settembre** c.a.. L'accesso a SICO potrà avvenire solo una volta completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di contabilità economica (cfr. Nota tecnica n. 3).

18 luglio: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei file Excel relativi a: proposte di rimodulazioni degli stanziamenti o di reiscrizioni in bilancio di somme non impegnate relative a leggi pluriennali di spesa in conto capitale (§ 3.1 della presente nota tecnica); rimodulazioni tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi, o che interessano missioni diverse (§ 3.2 della presente nota tecnica); autorizzazioni di spesa rientranti nelle fattispecie di fondo opere e fondo progetti (§ 4.3 della presente nota tecnica); eventuali proposte di nuove stabilizzazioni delle riassegnazioni di entrate (§ 2-2 della presente nota tecnica).

27 luglio: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file Excel verificati e validati.

Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la tempistica indicata nella Nota tecnica n. 2.